



# COMUNE DI CARMIANO

*Provincia di Lecce*

*Tel. 0832/600111 Fax 0832/602178*

## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE**

**Annualità 2015**

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1197 del 18/7/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 7/8/2017 che approva l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2015;

#### **SI RENDE NOTO**

che la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 18/7/2017, in corso di pubblicazione sul B.U.R.P. ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.

Tutti i cittadini che si trovano nelle situazioni di seguito indicate possono richiedere la concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, così come previsto dalla legge n. 431/98 e dalla delibera di G. R. n. 1197 del 18/7/2017;

#### **Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi:**

- a) Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. del 7.6.99, art. 1 comma 1, l'imponibile complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2015 non superiore a € 13.049,14 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 14%, per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a €. 3.098,74/anno;
- b) Per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7.6.99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 24% per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 2.324,06/anno;

**Per la determinazione del reddito 2015 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2016, la parte relativa a Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico P.F. 2016 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.**

**Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti;**

**Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:**

- **dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune,**  
oppure
- **dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone,**  
oppure
- **nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.**

#### **Sono escluse dal contributo**

le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente di lavoro autonomo, a meno che, gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale).

- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2015:
  - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. 10/2014, art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

#### **Sono altresì escluse le domande di contributo per:**

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, (Nuclei familiari numerosi con più di sei persone, fino ad un numero massimo di superficie utile di mq. 140).

**I contratti di locazione devono risultare registrati**, pena l'esclusione dal beneficio.

Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma disponibile e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte.

Le dichiarazioni contenute nelle istanze saranno oggetto di controllo, anche a campione, circa la loro attendibilità, così come previsto dalla normativa vigente di cui alla delibera della Giunta Regionale N. 1197/2017.

I cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune - Piazza Assunta - Tel. 0832/600227-600224, o scaricarlo dal sito internet [www.comune.carmiano.le.it](http://www.comune.carmiano.le.it)

**La domanda di ammissione al contributo, indirizzata al Comune di Carmiano – Settore III “ Servizi alla Persona “ debitamente firmata, dovrà essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4/9/2017, a pena di esclusione. Non verranno prese in considerazione le domande che, sebbene spedite nei termini, a mezzo raccomandata, pervengano al Comune oltre il 3° giorno successivo alla scadenza stessa.**

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla delibera della G. R n. 1197 del 18/7/2017.

*Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.2003.*

*Carmiano, 9/8/2017*

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  
*Avv. Maria Emanuela Bruno*

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
*Dr.ssa SPAGNOLO Stefania*

IL SINDACO  
*Dott. Giancarlo Mazzotta*

